



Sent. Nr. 158/2014
Del 20/05/2014
Dep. 20/05/2014
Fasc. Nr. 1049/2013 R.S.
Cron. Nr. 1358/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.1049 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso da

B. [REDACTED] I C. [REDACTED]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via [REDACTED]
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del
[REDACTED]

GIURE.IT

RESISTENTE

In punto a : iscrizione gestione commercianti

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 maggio 2014

Il procuratore dell' Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 maggio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9 settembre 2013 B [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per chiedere che fosse dichiarata l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione dello stesso alla gestione commercianti.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2013 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso ed esponendo dettagliatamente i relativi motivi.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'udienza odierna ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.

Occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa che regola la fattispecie.

A questo proposito si rileva, che l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha sostituito l'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 dispone che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'art. 1, comma 208 della legge n.662/1966 dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. To the left of the signature is a vertical rectangular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain some text or a logo.

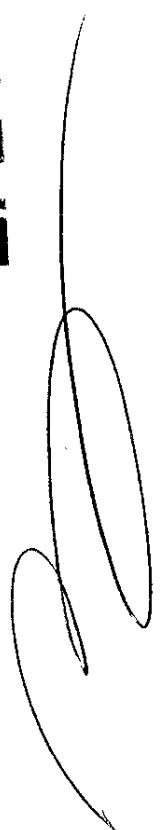
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.

Dalla suddetta normativa si ricava che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che si sia in presenza di attività commerciale e che il socio di società partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e cioè che sia socio operante, oltre che amministratore.

Nel caso di specie dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata ed in particolare dalla deposizione dei testi [redacted] e A [redacted] risultato provato che la società [redacted] di cui [redacted] socio ed amministratore si limita sostanzialmente a gestire i propri immobili e che l'attività contabile e amministrativa relativa a tale società è svolta dalla commercialista dott. [redacted] mentre il ricorrente non svolge alcuna attività operativa.

In particolare il teste [redacted] collaboratore dello studio [redacted] ha affermato: “... ribadisco che è lo studio a svolgere tutta l'attività inerente la società [redacted], mentre l'amministratore [redacted] di fatto non fa nulla”

GIURE.IT



Ne deriva, quindi, che non risulta provato che il ricorrente partecipi al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitudine e prevalenza ed, anzi, dalla deposizione dei testi risulta il contrario.

Né l'Inps su cui incombeva il relativo onere probatorio ha provato che il ricorrente partecipasse al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine.

Ora come affermato dalla Suprema Corte (Cass.lav. n. 22862/2010) "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"

Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato che non sussistono i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla IVS commercianti e deve, quindi, essere disposto che l'Inps provveda all'annullamento della relativa iscrizione d'ufficio.

Considerata la controvertibilità giuridica della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

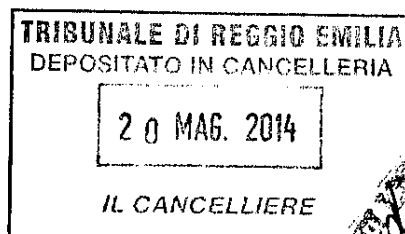
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1049/2013 così provvede :

- 1) Accerta che [REDACTED] non aveva l'obbligo di iscrizione alla IVS commercianti e ordina all'Inps di provvedere all'annullamento dell'iscrizione effettuata d'ufficio
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a [REDACTED] e spese processuali che liquida previa compensazione della metà nella restante somma di euro 1500,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 20 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



Maria Rita Serri